

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2021, n. 27-4301

Legge regionale 5/2018. Espressione del parere, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, e dell'articolo 4, comma 6, dell'allegato alla DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii., in merito allo scioglimento del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia ATC CN1.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. all'articolo 14, comma 10, prevede che: “Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente ed il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali”;

la legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria” all'articolo 11, comma 2, prevede che il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei comitati di gestione sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più ATC o CA o di più aree omogenee ad un unico comitato di gestione;

il comma 7 dell'articolo 28 della suddetta legge regionale 5/2018 prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamate:

la D.G.R. n. 10 – 26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii. con la quale sono stati determinati i criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata ed in particolare gli artt. 3 e seguenti concernenti la composizione, costituzione e funzionamento del Comitato di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA);

la D.G.R. n. 5-24032 del 2 marzo 1998 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato lo Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini e in particolare gli articoli 5 e seguenti concernenti la nomina del Presidente e il funzionamento del Comitato di gestione.

Richiamato, in particolare, che l'allegato alla suddetta D.G.R. n. 10 – 26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii, dispone che:

all'articolo 6, comma 9, il Presidente della Provincia, previo parere favorevole della Giunta regionale, procede allo scioglimento del Comitato ed alla nomina di un Commissario, per il periodo massimo di sei mesi, entro il quale l'organismo di gestione dovrà essere rinnovato;

all'articolo 4, comma 6, nel caso in cui si provveda al commissariamento del Comitato nel corso degli ultimi dodici mesi del mandato, il Commissario dura in carica sino al 31 dicembre.

Preso atto che con il decreto n. 37 del 09.11.2018 il Presidente della Provincia di Cuneo, ai sensi della D.G.R. n. 10 – 26362 del 28.12.1998 e ss.mm.i, ha proceduto alla nomina dei componenti del Comitato di gestione dell'ATC CN1.

Preso atto della nota della Provincia di Cuneo del 06.12.2021, agli atti del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, con la quale la stessa Provincia chiede il prescritto parere circa l'applicazione del soprarichiamato articolo 6, comma 9, concernente le procedure di scioglimento del Comitato di gestione e la contestuale nomina del Commissario per il periodo necessario al rinnovo dell'organo.

Dato atto che dalle risultanze istruttorie della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, emerge l'impossibilità di funzionamento del Comitato stesso e che quindi ricorrono le condizioni per l'espressione del parere favorevole da parte della Giunta regionale, per le finalità di cui al citato articolo 6, comma 9, nonché per l'applicazione del soprarichiamato comma 6 dell'articolo 4.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere parere favorevole per le finalità di cui all'articolo 6, comma 9, dell'allegato alla D.G.R. n. 10 – 26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii., con riferimento alla richiesta della Provincia di Cuneo del 06.12.2021 di procedere allo scioglimento del Comitato di gestione dell'ATC CN1 e alla nomina di un Commissario, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della medesima D.G.R. n. 10 – 26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii., dura in carica sino al 31 dicembre 2022;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)